

DELIBERA N. 15/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ CANALE 14 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “REGGIO TV”)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 38, COMMA 9 E NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A) IN
COMBINATO DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 2
COMMA 1, LETT. GG) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177, NONCHÈ PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.
13, COMMA 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI 9 DICEMBRE 1993, N. 581
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 06 ANNO 2019 - PROC. 91/19/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2 con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONT. N. 06 ANNO 2018/N°PROC.02/19/RIP del 9 ottobre 2019, notificato in pari data alla società Canale 14 S.r.l., ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla suddetta società, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Reggio Tv", la presunta violazione delle seguenti disposizioni normative:

a) art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nelle date e orari di seguito indicati, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 13 agosto 2019, fascia oraria 14-15, percentuale 27,30%
- 14 agosto 2019, fascia oraria 21-22, percentuale 28,18%
- 15 agosto 2019, fascia oraria 00-01, percentuale 29,50%
- 15 agosto 2019, fascia oraria 14-15, percentuale 27,31%
- 16 agosto 2019, fascia oraria 22-23, percentuale 27,04%

b) art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. gg) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione (ad esempio presentazione delle attività del Ristorante "Barca e Rizza", della Pasticceria "La via del goloso" e del locale "Nostrano pizza & food"), nell'ambito della trasmissione denominata "Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese", mandata in onda in data 15, 16 e 18 agosto 2019;

c) all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 per aver trasmesso in data 12, 15, 16, 17 e 18 agosto 2019 una comunicazione commerciale intesa ad incrementare la notorietà dell'Istituto clinico "Prof. Dott. R. De Blasi" e dei servizi da esso forniti, priva delle prescritte indicazioni recanti la dicitura "messaggio promozionale" per renderla riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione;

Con nota prot. n. 37170 del 12 dicembre 2019 il CO.RE.COM. Calabria ha comunicato alla società Canale 14 S.r.l. che per un mero refuso l'atto di contestazione inviato in data 9 ottobre 2019 riporta in epigrafe l'indicazione di un anno non corretto (ANNO 2018), laddove gli estremi esatti del provvedimento sono invece indicati nella relazione di notifica in calce al medesimo atto che deve pertanto correttamente intendersi quale CONT. N. 06 ANNO 2019/N°PROC.02/19/RIP del 9 ottobre 2019.

2. Deduzioni della società

La società Canale 14 S.r.l. con nota del 4 novembre 2019 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- il superamento dei previsti limiti di affollamento pubblicitario è da addebitarsi ad un mero errore tecnico accaduto, indipendentemente dalla volontà dell'emittente, per un malfunzionamento del sistema che gestisce la messa in onda della programmazione, rimasto danneggiato insieme a tutti gli impianti in data 9 giugno 2019 a causa dei continui e documentati sbalzi di tensione elettrica che hanno interessato gli apparati in quel periodo. A causa dei danni riportati, i dipendenti sono stati costretti ad agire manualmente con conseguenti rallentamenti e sforamenti di 3/4 secondi, che l'emittente si è premurata di recuperare ridimensionando la programmazione successiva. La causa della violazione non risulta ascrivibile all'inefficacia della procedura di monitoraggio adottata, ma alla personale responsabilità di taluno dei soggetti preposti all'applicazione della procedura e tuttavia la società ha disposto una verifica interna al fine di adottare idonee soluzioni per evitare che l'accaduto possa nuovamente ripetersi;

- nell'effettuare il calcolo dell'affollamento pubblicitario occorre tener conto della durata temporale di ciascun intervallo presente tra la trasmissione degli spot, del cosiddetto margine di tolleranza ed infine delle esclusioni dal computo dell'affollamento previste dall'articolo 38, commi 6 e 12 e dall'articolo 40, comma 2 bis del TUSMAR;

- le trattorie, bar e locali presentati nel programma "*Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese*", rappresentano il focus della trasmissione, durante la quale il conduttore interagisce in un talk show con i proprietari e gli chef di taluni locali, non al fine di esaltare gli esercizi commerciali ospitanti ma per informare i telespettatori sulle caratteristiche degli alimenti in funzione dei migliori abbinamenti enogastronomici; la qualità delle materie prime offerte non viene mai decantata con finalità promozionali del prodotto o del servizio di ristorazione e non può trarre in inganno il pubblico sulla natura della trasmissione, che risulta priva di toni enfatici e connotata da un marcato carattere informativo e culturale;

- gli esercizi commerciali presentati nel corso della trasmissione "*Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese*" non hanno stipulato con l'emittente alcun contratto pubblicitario o versato altra forma di compenso;

- all'inizio e alla fine del programma "*Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese*" andata in onda i data 15, 16 e 18 agosto 2019 viene inserita in sovrimpressione la dicitura "*nel programma sono presenti inserimenti di prodotti ai fini commerciali*" e pertanto, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 6 lettera b) del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, non può ravvisarsi violazione della normativa in materia di comunicazioni commerciali audiovisive;

- la trasmissione in cui vengono presentati i servizi forniti dall'*Istituto clinico "Prof. Dott. R. De Blasi"* è un documentario di divulgazione medico scientifica inteso ad informare il telespettatore riguardo alle tecniche d'avanguardia con cui opera l'Istituto e non può qualificarsi quale messaggio promozionale sia in considerazione della sua durata (20 minuti) sia in quanto nel corso dello stesso non viene indicato alcun tariffario né vengono inseriti dati relativi a recapiti telefonici o di posta elettronica della struttura.

Nel corso dell'audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Calabria in data 21 novembre 2019 - la società Canale 14 S.r.l., nel richiamarsi alla memoria giustificativa depositata in atti, ha rappresentato le difficoltà economiche in cui si trova attualmente

l'azienda, ribadendo la natura informativa del programma “*Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese*” e precisando che i fatti contestati non possono essere imputati alla società esercente in quanto la trasmissione è eteroprodotta.

La società, in data 28 novembre 2019, ha depositato agli atti una nota (prot. n. 34676) integrativa mediante la quale l'asserito produttore esecutivo del programma “*Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese*” dichiara che l'emittente non ha ricevuto alcun compenso per la messa in onda della trasmissione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Calabria e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- la circostanza per la quale il superamento, nelle date e negli orari indicati nel citato atto di contestazione CONT N. 06 ANNO 2019/N°PROC.02/19/RIP, dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari possa essere avvenuto per un malfunzionamento del sistema che gestisce la messa in onda della programmazione o sia stato generato da un errore del personale preposto all'inserimento manuale della pubblicità non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione;

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si fa presente che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

- l'iniziativa che l'emittente sostiene di aver adottato per il recupero degli sforamenti non si è rivelata comunque adeguata ad assicurare il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario in quanto nel caso di specie, come può dedursi dalla tabella inserita nell'atto di contestazione CONT N. 06 ANNO 2019/N°PROC.02/19/RIP, risulta superata l'eccedenza della percentuale oraria ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 38, comma 9 del TUSMAR (“*2 per cento nel corso di ogni ora*”);

- il monitoraggio del CO.RE.COM. Calabria sui palinsesti trasmessi dall'emittente “*Reggio Tv*” è stato effettuato tenendo conto delle esclusioni previste dall'articolo 38, commi 6 e 12 e dall'articolo 40, comma 2 bis del TUSMAR ed inoltre, come può rilevarsi dall'esame dell'atto di contestazione CONT N. 06 ANNO 2019/N°PROC.02/19/RIP,

L'eccedenza dei limiti di affollamento pubblicitario è stata computata al netto della percentuale di tolleranza;

- le puntate del programma *“Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese”* mandate in onda in data 15, 16 e 18 agosto 2019 negli orari specificamente individuati nel citato atto di contestazione del CO.RE.COM. Calabria n. 06 ANNO 2019/N°PROC.02/19/RIP, sono ambientate nei locali di diversi esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione (Ristorante *“Barca e Rizza”*, Pasticceria *“La via del goloso”* e locale *“Nostrano pizza & food”*) e condotte dagli chef e dal titolare di ciascuna attività che presentano, con un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi, piatti, prodotti e servizi offerti al pubblico, fornendo i relativi recapiti senza alcuna segnalazione volta a rendere prontamente riconoscibile la finalità commerciale della comunicazione;

- pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Calabria del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà dei citati esercizi commerciali mediante la presentazione - artificiosa e non funzionale alle esigenze narrative di un programma di informazione - della loro attività ovvero dei loro servizi, marchi, insegne e recapiti; in particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nell'emesso televisivo che, proposto nel formato tipico di una trasmissione divulgativa e nei toni propri di una rubrica gastronomica, propone le immagini dei locali aperti al pubblico ove si svolgono le attività gastronomiche e di ristorazione fornendone indirizzo e recapiti telefonici sia, come sopra rilevato, nel ricorso a un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi nei confronti dei servizi e prodotti presentati, utilizzati dai vari titolari nella conduzione delle trasmissioni; sul punto, peraltro, il comportamento dell'emittente si dimostra contraddittorio laddove, pur avendo inserito in sovrimpressione la dicitura intesa ad informare i telespettatori che *“nel programma sono presenti inserimenti di prodotti ai fini commerciali”* e che *“questo programma è stato offerto da Mare Lucente Beach club”* dichiara e documenta, per mano del produttore esecutivo del programma, che l'emittente non ha ricevuto alcun compenso per la messa in onda della trasmissione;

- quanto all'inserimento in sovrimpressione dell'avviso per i telespettatori recante la dicitura *“nel programma sono presenti inserimenti di prodotti ai fini commerciali”*, va chiarito che la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, accertata con il citato provvedimento CONT N. 06 ANNO 2019/N°PROC.02/19/RIP, si riferisce alla promozione degli esercizi commerciali (Ristorante *“Barca e Rizza”*, Pasticceria *“La via del goloso”* e locale *“Nostrano pizza & food”*) nei quali è ambientato l'intero episodio delle trasmissioni oggetto di contestazione e non riguarda specifici prodotti rappresentati nel corso delle stesse; in proposito va precisato che la violazione contestata non riguarda il mero inserimento di prodotti, privo di specifici riferimenti promozionali, che talvolta si riscontra all'interno del contesto narrativo del programma, bensì la mancata indicazione della natura promozionale della trasmissione rispetto alla quale la dicitura apposta dall'emittente in sovrimpressione, può apparire perfino fuorviante per il telespettatore;

- l'eccezione sollevata dalla società Canale 14 S.r.l., per la quale la trasmissione in cui vengono presentati i servizi forniti dall'*Istituto clinico “Prof. Dott. R. De Blasi”* sarebbe

un documentario di divulgazione medico scientifica e non può qualificarsi quale messaggio promozionale, implica necessariamente una valutazione in ordine all'accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, in specie, di telepromozione, dell'emesso televisivo. In proposito va osservato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. mm), del TUSMAR e dell'articolo 1, comma 1, lett. f), della delibera n. 538/01/CSP, la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi o segni distintivi in genere. Nel caso di specie, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Calabria del rapporto di committenza, dalla documentazione versata in atti e dalla visione delle registrazioni del programma oggetto di contestazione si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che lo stesso, in quanto diretto a favorire la conoscenza dell'*Istituto clinico "Prof. Dott. R. De Blasi"* e a stimolare la fruizione dei servizi e delle prestazioni sanitarie da questo offerte, sia da qualificarsi quale telepromozione. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nell'emesso televisivo che, proposto nel formato tipico di una trasmissione di informazione a carattere medico-scientifico, è caratterizzato per tutta la sua durata da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sulla struttura e sui macchinari e tecniche di ultima generazione in essa utilizzati, sia nel ricorso ad un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati riferiti all'alta specializzazione delle prestazioni sanitarie offerte, peraltro rafforzati dalle testimonianze rese dai medici specialisti e dai professionisti che in essa operano. Va peraltro escluso il carattere di documentario informativo prospettato dalla parte in considerazione delle modalità di raffigurazione e descrizione dell'*Istituto clinico "Prof. Dott. R. De Blasi"*, che non assumendo particolari profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuovere la struttura, laddove invece la natura di telepromozione è confermata dalle modalità di esibizione e descrizione dei servizi e delle prestazioni sanitarie offerte dalla stessa, che non possono certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui sono inserite, meramente casuali o occasionali, bensì appaiono frutto di una scelta condivisa tra il citato *Istituto*, che beneficia dell'esposizione mediatica, e il fornitore del servizio di media audiovisivo "*Reggio Tv*";

CONSIDERATO che nella programmazione mandata in onda i data 13, 14, 15 e 16 agosto 2019, nelle fasce orarie specificamente individuate nel citato atto di contestazione del CO.RE.COM. Calabria n. 06 ANNO 2019/ N°PROC.02/19/RIP, il fornitore di media audiovisivi "*Reggio Tv*" ha superato i limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari previsti dall'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso del programma "*Gastronomade – Viaggio nella gastronomia calabrese*" mandato in onda in data 15, 16 e 18 agosto 2019, negli orari specificamente individuati nel citato atto di contestazione del CO.RE.COM. Calabria n. 06 ANNO 2019/ N°PROC.02/19/RIP, si assiste alla presentazione orale e visiva di attività e servizi, offerti da aziende operanti nel settore alimentare e della ristorazione, accompagnata da nome, marchio e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo

pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale delle sequenze, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. gg) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo cui le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali ed è proibita la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

CONSIDERATO, infine, che in data 12, 15, 16, 17 e 18 agosto 2019, negli orari specificamente individuati nel citato atto di contestazione del CO.RE.COM. Calabria n. 06 ANNO 2019/ N°PROC.02/19/RIP, il fornitore di media audiovisivi "Reggio Tv" ha trasmesso una telepromozione intesa ad incrementare la notorietà dell'*Istituto clinico "Prof. Dott. R. De Blasi"* e dei servizi da esso forniti, priva delle prescritte indicazioni recanti la dicitura "*messaggio promozionale*" per renderla riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "Reggio Tv" deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la trasmissione di comunicazioni commerciali non conforme alle prescrizioni normative può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Canale 14 S.r.l.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur avendo dichiarato di essere tempestivamente intervenuta per la riparazione del guasto che ha causato il superamento dei previsti limiti di affollamento pubblicitario e di aver designato taluni dipendenti al controllo manuale della trasmissione di pubblicità, non ha tuttavia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2018 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, delle disposizioni di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, *lett. gg)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 agosto 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 14 S.r.l., con sede in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata n. 97, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Reggio Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, delle disposizioni di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, *lett. gg)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 15/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 15/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone